

CAPO I **(PRINCIPI FONDAMENTALI)**

ART.1

Il presente Statuto Comunale, è fonte primaria fondata sulle norme Costituzionali con ambito di competenza oggettiva e delimitato dalla legge di principi. Tale ambito non può essere alterato dal legislatore regionale.

ART.2

- 1 Il Comune di Morro d'Oro rappresenta una comunità locale autonoma. Ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione italiana e delle leggi dello Stato. Realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dal presente Statuto Comunale.
- 2 Il Comune di Morro d'Oro, è soggetto istituzionale equiordinato agli altri Comuni in cui si riparte la Repubblica, e come tale esercita funzioni proprie, attribuite o delegate nel rispetto dei principi costituzionali.
- 3 Il rapporto tra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri Enti Locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle relative posizioni istituzionali.
- 4 Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto e gli si riconosce, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
- 5 Il Comune può reperire proprie risorse finanziarie secondo quanto previsto dal presente Statuto.

ART.3

- 1 Il Comune di Morro d'Oro, nel rispetto dello spirito democratico della Costituzione Repubblicana, privilegia la partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'informazione, il metodo della consultazione dei cittadini, nelle sedi e nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti, per garantire la imparzialità, la trasparenza e l'efficienza della attività amministrativa.
- 2 Promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità. Fonda la propria azione sui principi di libertà, eguaglianza, solidarietà e giustizia indicati dalla Costituzione.
- 3 Realizza i valori espressi dalla Comunità, attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati.
- 4 Il Comune ispira inoltre la propria azione al raggiungimento dei seguenti scopi:
 - a) La crescita culturale e civile della comunità amministrata;
 - b) Il superamento di squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - c) Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, toriche e culturali presenti nel proprio territorio, al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

ART.4

- 1 Il Comune è persona giuridica ed esercita la sua funzione nell'ambito del territorio su cui è insediata la comunità di Morro d'Oro.
- 2 Il territorio comunale, delimitata con il Piano Topografico di cui all'art.9 della legge 24.12.54 n.1228, ha una estensione di kmq.28.18 e comprende le seguenti frazioni e contrade: Frazioni: PAGLIARE; Contrade: Torrenera, Razzano, Capo Le Coste, Case Di Bonaventura, Piano Cecchino, Case Romani, Colle Croce, Case Di Pasquale, Piano Cesare, Case Cavicchi, Case Trapannara, Case Merluzzo, Case Propezzano, Piane Vomano, Piane Vomano di Case Merluzzo, Case Sacchetti, Colle di Mezzo e Ponte Murato.
- 3 Il capoluogo comunale è Morro d'Oro, ove è sita la sede municipale e presso la quale, in via ordinaria si riuniscono il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni.
- 4 In via straordinaria, su disposizione del Sindaco, i predetti organismi istituzionali, possono riunirsi in altro luogo compreso nel territorio comunale.
- 5 Il Comune di Morro d'oro ha un proprio stemma ed un gonfalone, deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di leg-ge. Nelle cerimonie ufficiali e nelle altre ricorrenze il gonfalone può essere esibito previa disposizione del Sindaco.
- 6 L'uso e la riproduzione di tali simboli sono consentiti con autorizzazione della Giunta Comunale.

ART.5

- 1 La potestà di governo del Comune, per l'esercizio delle competenze e funzioni, ha come riferimento l'ambito di interesse locale. Il presente Statuto organizza l'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio.
- 2 Le funzioni attribuite e delegate, anche amministrative, di competenza dello Stato e delle Regioni, sono esercitate nel rispetto dei principi del presente Statuto e secondo le norme relative, a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.

ART.6

1 Gli interessi dell'intera comunità sono curati dal Comune, il quale li rappresenta nei confronti di soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni o esercitano attività attinenti alla popolazione e al territorio.

2 Per i medesimi fini, con l'ausilio di strumenti e istituti previsti nell'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti di cui al comma 1, oltre che sviluppare rapporti con comunità di altre Nazioni per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi, nei modi stabiliti dal regolamento.

ART.7

1 Lo sviluppo economico, sociale, culturale, nonché la valorizzazione di risorse territoriali, ambientali ed umane, è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente Statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.

2 Il Comune cura lo sviluppo economico adottando, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, piani di intervento volti a favorire l'occupazione, anche mediante società di incentivo, costituite a seconda dell'esigenza e nelle forme civilistiche, con esclusione di società di persone, e per favorire la nascita di attività produttive, agricole, commerciali, turistiche e direzionali.

3 Le società di incentivo a prevalente capitale comunale o misto con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, sono finalizzate, ove si ravvisi un interesse generale, all'avvio di attività o alla cessione ai soggetti a favore dei quali la società è costituita.

4 Il regolamento comunale disciplina le società di incentivo, il sistema di finanziamento, anche con il ricorso al credito, l'oggetto societario e le modalità di istituzione e di cessione, ed il recupero graduale del capitale investito e l'eventuale partecipazione agli utili.

ART.8

1 Il Comune di Morro d'Oro, adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani di difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Individua eventuali aree di particolare pregio naturalistico, culturale ed ambientale e definisce forme di gestione, tutela e valorizzazione delle risorse naturali nell'interesse della comunità amministrata.

2 Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della comunità.

3 Promuove con altri Enti nazionali ed internazionali lo sviluppo etnico, linguistico, storico ed artistico, e favorisce i collegamenti con comunità di emigranti (all'estero).

4 Favorisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale e valorizza il recupero del centro storico, degli elementi architettonici che rappresentano i segni e le testimonianze della cultura contadina e della civiltà rurale, di tutte le opere di valore artistico esistenti nel territorio, ritenendolo patrimonio irrinunciabile della comunità e polo privilegiato dell'attività sociale e culturale cittadina.

ART.9

Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, l'Amministrazione Comunale si impegna a superare le discriminazioni razziali, di sesso, di religione, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e a promuovere tutte le iniziative necessarie per consentire a tutti di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.

ART.10

1 Il Comune di Morro d'Oro concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze e di concerto con gli organismi preposti, il diritto alla salute e predispone idonei mezzi e strumenti per renderlo effettivo attraverso una opera di prevenzione.

2 Persegue la tutela della salute e della sicurezza nel posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia.

3 Si adopera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili, ai portatori di handicap, ai tossicodipendenti anche favorendo l'inserimento degli emarginati nelle diverse realtà sociali, ricreative e sanitarie esistenti e sostenendo le associazioni professionali e volontarie a ciò preposte, come previste nelle vigenti leggi.

4 Adotta idonee iniziative volte a favorire il superamento dei condizionamenti della cecità e l'abbattimento delle barriere psicologiche e visive.

5 Programma ed attua interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche esistenti e verifica la compatibilità delle nuove opere con le esigenze degli inabili e dei portatori di handicap.

ART.11

1 Il Comune di Morro d'Oro, promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle espressioni di costume e tradizioni popolari.

2 Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico e il turismo sociale giovanile, inserendosi fattivamente nella dinamica delle iniziative a carattere internazionale, nazionale, regionale e comunale.

3 Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune, favorisce e promuove l'attività di Enti, organismi, associazioni culturali, ricreative e sportive.

4 Promuove la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art.7, comma 5, della legge 142/90.

5 I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti, saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso finanziario alle singole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguiti dagli Enti, organismi, o associazioni.

CAPO II (SERVIZI PUBBLICI LOCALI)

ART.12

1 Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni, attività e servizi, rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità assistita.

2 Il Comune può gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciale, a mezzo di istituzioni, e a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, nonché a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

3 Il Consiglio Comunale approva un piano generale dei servizi pubblici, prevedendo per ognuno di essi, le forme ottimali di gestione, ai sensi del precedente comma.

CAPO III (FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE)

ART.13

1 Il Comune di Morro d'Oro, al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati, può stipulare convenzioni con altri Comuni o con l'Amministrazione Provinciale, secondo i criteri previsti dall'art.24 della legge 142/90.

2 Il Comune può costituire Consorzi, per la gestione di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, e i criteri e le modalità di cui all'art.25 della legge 142/90.

ART.14

1 Ai fini del presente Statuto, ed in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini, tutti coloro che sono residenti o domiciliati sul territorio comunale e tutti coloro che abbiano con la Comunità ed il territorio di Morro d'Oro un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi.

CAPO IV (ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE)

ART.15

1 Il Comune, attraverso il presente Statuto, garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, al fine di contribuire al buon andamento, all'imparzialità e alla trasparenza dell'attività amministrativa. Anche per questi fini, il Comune privilegia e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato che perseguono un interesse pubblico, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

2 Predetta valorizzazione, può avvenire inoltre, mediante forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario- patrimoniale che organizzativa.

3 Le libere associazioni per poter fruire del sostegno del Comune nelle forme sopra dette, devono farne richiesta, indicando le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi e i rappresentanti, nonché il relativo bilancio di esercizio.

4 E' istituito un Registro Comunale delle Associazioni, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati gli elementi di cui al comma precedente.

ART.16

1 Il Consiglio Comunale, con apposito regolamento, può prevedere organismi di partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, anche su basi di agglomerati o frazioni, per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'Ente, la rappresentazione degli interessi collettivi ed il confronto democratico tra le diverse istanze.

2 Gli organismi di partecipazione, così come previsti nell'apposito regolamento, possono esprimersi con risoluzioni su cui gli organi competenti hanno obbligo di pronuncia.

ART.17

1 Al fine di tutelare gli interessi dei cittadini e di conoscere l'orientamento della Comunità di Morro d'Oro, il Comune detta gli strumenti di democrazia diretta necessari a favorirne l'intervento, attraverso forme di partecipazione e di consultazione, quali gli istituti delle istanze, le proposte, le petizioni e il referendum, nei modi e nelle forme previste dallo specifico regolamento.

(ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI)

ART.18

1 I cittadini, gli organismi associativi, i comitati, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni o istanze firmate e autenticate, a pena di inammissibilità, riguardanti determinate ragioni, comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa di competenza del Comune. Le risposte sono rese note agli interessati richiedenti, entro 60 giorni dalla data del protocollo comunale, a cura del Sindaco o un suo delegato.

ART.19

1 Tutti i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere agli organi del Comune proposte nelle forme di cui al precedente articolo, per attivare e/o sollecitare interventi su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità;

2 La proposta viene esaminata dalla Giunta Comunale che ne dichiara l'ammissibilità entro 60 giorni dalla data acclarata al protocollo comunale.

3 Se il termine previsto dal comma precedente non viene rispettato, ciascun consigliere, può sollevare la questione in Consiglio Comunale, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo; il Sindaco è tenuto comunque a porre la proposta presentata all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

4 La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso e motivato dall'organo competente, di cui è garantita al soggetto o ai soggetti proponenti, la comunicazione.

ART.20

1 Tutti i cittadini, e nel numero minimo almeno di 100, possono avanzare petizioni per ottenere l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare, per le modifiche statutarie e per l'istituzione di commissioni di inchiesta.

2 La commissione è istituita se la petizione è fatta propria da almeno 1/5 dei consiglieri comunali assegnati.

3 La petizione viene esaminata dalla commissione consiliare permanente sulla partecipazione, che ne dichiara l'ammissibilità, e formata dal Sindaco o da un suo delegato, dall'Assessore addetto al ramo cui si riferisce il "petitum", da un rappresentante della minoranza. Sentirà i primi 5 proponenti firmatari, entro 30 giorni dalla presentazione della petizione acclarata al protocollo e nelle forme di cui all'art.18.

4 Tra la predetta commissione ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

5 La commissione, riferirà in merito alla Giunta Comunale nella prima seduta utile, la quale determinerà i tempi e i modi per porre l'argomento in discussione al Consiglio Comunale, per l'adozione del provvedimento definitivo.

ART.21

1 Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione, e le risposte, adeguate misure di pubblicità ed ogni criterio, modalità e procedure, non in contrasto con il presente Statuto, per rendere effettiva la facoltà di proposizione delle petizioni.

(REFERENDUM PROPOSITIVO)

ART.22

1 Al fine di sollecitare manifestazioni democratiche di partecipazione e volontà, che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa, sono previsti referendum propositivi.

2 Può proporre l'indizione del referendum, il 15 % del corpo elettorale.

ART.23

1 Il referendum non può essere indetto:

- a) in materia di tributi locali e tariffe;
- b) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- c) personale comunale o di altre istituzioni;
- c) funzionamento del Consiglio Comunale;
- e) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
- f) su attività amministrative vincolate da norme emanate da altri Enti;
- g) sulle norme dello Strumento Urbanistico Generale;
- h) sulle norme del presente Statuto;
- i) sul Bilancio Preventivo, Pluriennale e Consuntivo.

2 E' ammesso quello di esclusiva competenza locale.

ART.24

- 1 Il referendum non può svolgersi in coincidenza di altre operazioni di voto, e non può essere esercitato nei 6 (sei) mesi precedenti la scadenza della legislatura.
- 2 La proposta di referendum, formulata in modo chiaro ed univoco, deve essere richiesta al Sindaco, che entro 30 giorni dalla ricezione, la discute in Giunta Comunale e poi l'affida ad una apposita Commissione di Garanzia eletta dal Consiglio Comunale, la quale esprime parere di ammissibilità e regolarità.
- 3 Qualora gli organi competenti deliberino prima del suo svolgimento sui contenuti del referendum, la Commissione di Garanzia, chiede, se non debba più tenersi o se si debba eventualmente svolgersi, disponendo una nuova formulazione del quesito.

ART.25

- 1 La proposta soggetta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione almeno il 50 % + 1 degli aventi diritto al voto.
- 2 Gli organi competenti del Comune debbono deliberare sull'oggetto del referendum entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati della votazione.

ART.26

- 1 Il Comune di Morro d'Oro al fine di organizzare al meglio il funzionamento delle forme di partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente e di garantire il pieno ascolto delle esigenze reali degli amministrati, può istituire un Ufficio Comunale per la Tutela dei Diritti del Cittadino, al quale sono riconosciute le attribuzioni di cui all'art.8 della legge 142/90.
- 2 Il Consiglio Comunale approverà un regolamento riguardante le modalità di funzionamento dello stesso.

(ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI)

ART.27

- 1 Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione.
- 2 Con il regolamento per la partecipazione popolare, verrà disciplinato il diritto di accesso, agli atti amministrativi, ai cittadini del Comune, singoli o associati, nonché le modalità per il rilascio di copie di atti ai sensi dell'art.25 della legge 241/90.

ART.28

Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative riconosciute con decreto ministeriale, ai sensi dell'art.8 del D.P.R.n.395 del 23.8.1988, ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio Comunale, hanno diritto d'informazione sull'attività amministrativa.

CAPO V ORDINAMENTO COMUNALE (CONSIGLIO COMUNALE)

ART.29

- 1 Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera Comunità di Morro d'Oro, esprime il proprio indirizzo politico-amministrativo attraverso l'adozione di deliberazioni o atti, ai quali gli organi dell'Ente dovranno uniformarsi, e ne controlla l'attuazione nei contenuti.
- 2 Informa l'azione complessiva e l'attività dell'Ente, ai principi di trasparenza, legalità e pubblicità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.
- 3 Esplica la propria attività con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico organizzativo, negoziale e gestionale.
- 4 Tali atti devono contenere la individuazione degli obiettivi, della finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART.30

- 1 Il Consiglio Comunale ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto dell'Ente e delle aziende speciali, i Regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle anzidette materie, le proposte da presentare agli Enti sovraordinati ai fini della programmazione economica, urbanistica, territoriale ed ambientale;

- c) Disciplina lo stato giuridico e le assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- d) Le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione; f) L'assunzione diretta o le concessioni dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi regolati mediante convenzione;
- g) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
- h) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) La contrazione dei mutui e l'ammissione dei prestiti obbligazionari;
- l) Le spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, i progetti di opere pubbliche, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta e del Segretario Comunale;
- n) La nomina, la designazione e le revocche dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si applica il disposto dell'art. 36 comma 5^a della legge 142 del 8 Giugno 1990;
- o) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che vengono sottoposte a ratifica nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

2 Per programma si intende la individuazione particolareggiata di obiettivi da perseguire, di comportamenti e di sistemi da osservare, di opere da realizzare e di mezzi e risorse da impegnare. L'affidamento di attività o servizi in convenzione, non ricompresi in programmi generali di gestione, devono concernere moduli complessivi.

ART.31

- 1 Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento interno fondato sui principi indicati da presente Statuto e persegue le seguenti finalità:
- a) Garantire a ciascun consigliere o assessore la migliore conoscenza dei dati occorrenti per lo svolgimento della propria attività istituzionale;
 - b) Rispettare il diritto di ciascun consigliere o assessore di esprimere in maniera compiuta il proprio pensiero.

ART.32

- 1 I consiglieri si costituiscono in gruppi composti di uno o più componenti. Ciascun gruppo designa un Capogruppo.
- 2 La conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Sindaco per l'organizzazione delle attività consiliari e per le altre funzioni previste nel regolamento. Essa è presieduta dal Sindaco.
- 3 Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri appartenenti ai partiti o alle liste civiche, presenti nel Consiglio Comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

ART.33

- 1 Possono essere istituite dal Consiglio Comunale nel proprio, seno, commissioni permanenti, temporanee o speciali.
- 2 Il regolamento ne disciplina il numero, il funzionamento, le attribuzioni e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale.

ART.34

- 1 Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono efficaci dalla loro presentazione e diventano irrevocabili, dalla presa d'atto del Consiglio Comunale.

ART.35

- 1 La legge regola la posizione giuridica e lo status dei consiglieri, i quali rappresentano l'intera comunità di Morro d'Oro, senza vincolo di mandato.
- 2 Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
- 3 Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, attraverso una autocertificazione, nella seduta di convalida degli eletti, i redditi posseduti. Egual cosa dovrà fare alla fine del proprio mandato, depositando presso l'ufficio di segreteria una nuova autocertificazione.
- 4 Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

ART.36

- 1 Ai consiglieri comunali possono essere attribuiti dagli organi elettivi, e nell'esercizio delle proprie

competenze, mansioni e compiti ritenuti opportuni, e che favoriscano il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento di competenza e legittimazione ad emettere provvedimenti, salvo i casi previsti dal VI° comma dell'art.38 della legge 142/90.

ART.37

1 I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere, dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni e le copie degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalle leggi;

2 I consiglieri hanno diritto di iniziative su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, nonché di presentare interrogazioni e mozioni.

3 I consiglieri Comunali comunicano preventivamente al Sindaco le richieste degli atti da rilasciarsi in copia.

(ALBO PRETORIO)

ART.38

1 Il Comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti, degli avvisi e degli atti che il presente statuto e la legge prescrivono.

2 Il contenuto degli atti affissi deve essere sinteticamente e facilmente individuabile.

3 Chiunque ha diritto di prenderne cognizione a semplice richiesta.

4 Il Comune può istituire un notiziario con cui pubblicizzare i provvedimenti più importanti e le principali iniziative dell'Ente.